

Giovanni Blando*

Scienza e diritto al governo della pandemia.

*Alcune riflessioni a partire da I cinquecento milioni della Begum di Jules Verne***

Abstract: The relationship between law and scientific knowledge has been investigated from several points of view. The article focuses on a specific issue, namely how scientific reasons contribute to the adoption of legal provisions. The author argues that these reasons never directly justify legal provisions, these being rather always submitted to a “dual practical mediation” by the legislator and the Constitution. To support this view, the author critically analyzes the image of the scientifically based cities proposed by Jules Verne in his novel “The Begum’s Fortune”.

Parole chiave: Science and Technology Studies (STS), Legal Reasoning, Jules Verne, The Begum’s Fortune, Practical Mediation

Indice: I. Introduzione – II. Funzione ausiliaria delle ragioni scientifiche e ‘doppia mediazione pratica’ – III. Scienziati al governo: la città della salute e del benessere – IV. La politica responsabile e lo scienziato ‘facilitatore’

I. Introduzione

La questione generale delle relazioni tra diritto e scienza è stata indagata da molteplici punti di vista ma la prospettiva che adotto in questa occasione è limitata: oggetto del saggio, infatti, è la relazione giustificativa che intercorre tra diritto e scienza o, detto altrimenti, la sub-questione di come la scienza offra (e debba offrire) *ragioni* al diritto – e, in particolare, al legislatore – per l’adozione di provvedimenti normativi. Mi soffermo su quest’aspetto particolare perché ritengo che la crisi pandemica degli ultimi anni abbia rafforzato quella raffigurazione del diritto come strumento preposto alla realizzazione di obiettivi particolari che impongono alla politica di confrontarsi costantemente con gli argomenti offerti dalla comunità scientifica per costruire buone giustificazioni ai propri enunciati normativi. Non stupisce affatto che la questione venga a galla proprio nel momento in cui scienza e politica, entrambe segnate da una precarietà che scoraggia in partenza aneliti di sopraffazione reciproca, si vedono costrette a quello che Sheila Jasanoff (1990:

* Ricercatore di Filosofia del diritto presso Università degli Studi di Napoli Federico II. giovanni.blando@unina.it

** Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito PRIN 2017 “The Dark Side of Law. When Discrimination, Exclusion and Oppression are by Law”.

8) ha ironicamente definito un “matrimonio forzato”, fondato, da una parte, sull’“incertezza scientifica” e, dall’altra, sulla “pressione del processo decisionale”¹. In quest’anno, infatti, il legislatore emergenziale, chiamato ad assumere decisioni rapide, ha dovuto letteralmente rincorrere i consigli degli scienziati, finendo con l’attribuirvi primazia assoluta nell’impianto giustificativo dei propri provvedimenti. Si è così prodotta una dinamica osmotica tra la competenza degli esperti e il potere della politica che ha trasmesso ai cittadini l’immagine di un diritto inteso come mezzo meramente coercitivo, rispetto al quale la scienza ha svolto il ruolo di unica possibile fonte di giustificazione sostanziale. La scienza, in altri termini, sembra aver giustificato direttamente, cioè *immediatamente*, le scelte della politica emergenziale.

Proverò a sostenere che questa visione del transito immediato delle ragioni scientifiche all’interno della decretazione d’urgenza non tiene conto di un terzo elemento – quello costituzionale – che ha invece assunto una preziosa funzione mediatrice tra le risultanze – in continuo divenire – della ricerca scientifica e l’esigenza della politica di far fronte ad una situazione drammatica. L’ipotesi è che le restrizioni imposte dal governo non abbiano trovato immediata giustificazione nelle ragioni scientifiche ma piuttosto in una complessa rete di precetti costituzionali, di natura procedurale e sostanziale, che ha visto, a seconda delle fasi pandemiche, una prevalenza assoluta o relativa del diritto alla salute. A mio avviso, infatti, è con riguardo alle tecniche di garanzia di questo “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della comunità” (art. 32 Cost.) che la scienza è stata chiamata ad offrire argomenti, solo *mediatamente* utilizzabili nell’impianto giustificativo dei decreti emergenziali².

Per chiarire la mia ipotesi di lavoro mi sembra opportuno far luce su alcuni dei concetti impiegati per sostenerla: si tratta dei concetti di ragione – e, in particolare, del concetto di ragione ausiliaria – e del concetto di mediazione – con particolare riferimento alla ‘doppia mediazione pratica’ affidata alla politica e alla Costituzione rispetto alle ragioni scientifiche (II). Una volta chiarito il senso di questi concetti, utilizzerò il romanzo di Jules Verne, *I cinquecento milioni della Begum*, come esempio di scenario utopico, caratterizzato da assenza di mediazione politica e costituzionale, in cui i provvedimenti normativi sono immediatamente giustificati da ragioni scientifiche (III). Infine, sosterrò che le caratteristiche attuali dello Stato Costituzionale di diritto rendono impraticabile il modello proposto da Verne e impongono, invece, un serio ripensamento del ruolo delle ragioni scientifiche nell’impianto giustificativo dei provvedimenti normativi dal momento che anch’esse rappresentano elementi di un ragionamento pratico generale di più ampio respiro che vede nella disciplina costituzionale una premessa necessaria dal punto di vista morale (IV).

1 Secondo Jasanoff (2012: 11) nei momenti di emergenza “the principles underlying trust in government by experts are exposed to public scrutiny”.

2 Come afferma Ruggeri (2020: 149), “i prodotti della scienza presentano la qualità di potersi immettere nel “contenitore” costituzionale riplasmandolo incessantemente dall’interno, la qualità insomma di potersi fare diritto costituzionale, proprio in alcune delle sue più genuine e rilevanti espressioni”.

II. Funzione ausiliaria delle ragioni scientifiche e 'doppia mediazione pratica'

La ricerca di criteri di valutazione razionale del ragionamento ha condotto all'elaborazione del concetto di *ragione*. In generale, una ragione può essere definita come qualsiasi premessa utilizzata per sostenere la conclusione di un ragionamento (Peczenik 1985: 291), sia esso di tipo teorico o pratico. Nello specifico, il ragionamento teorico richiede l'utilizzo di ragioni per "risolvere un problema rispetto a com'è il mondo", mentre il ragionamento pratico è sorretto da ragioni che indicano "come dobbiamo comportarci in esso, cosa dobbiamo fare" (Atienza 2019: 198). È chiaro che la ragione debba essere *buona*, debba cioè risultare idonea a giustificare una determinata *credenza* – nel caso del ragionamento teorico – o una determinata *azione* – nel caso del ragionamento pratico. Per quanto riguarda il ragionamento teorico le ragioni sembrano essere rappresentate da *fatti* – che superano il vaglio di bontà quando può essere predicata la loro *verità* (o falsità) – mentre nel ragionamento pratico "le ragioni possono essere costituite in parte da fatti [...]ma vi figurano altresì riferimenti a *norme* o *valori*" (Atienza 2019: 198) – il cui criterio di bontà è generalmente rappresentato dalla *correttezza*.

Vorrei soffermarmi sulla questione relativa al rapporto che intercorre tra ragionamento teorico e ragionamento pratico. Sebbene infatti la differenza mantenga una certa rilevanza per distinguere con finalità analitiche la tipologia di ragioni utilizzabili in ciascun tipo di ragionamento, sembra opportuno sfumarla da un punto di vista operativo, "non solo perché alcuni tipi di premesse [...]sono comuni ad entrambi i ragionamenti ma anche perché i problemi (o la soluzione dei problemi) teorici hanno di solito un aspetto pratico (la credenza dell'esistenza o inesistenza del tale fatto ha come conseguenza che si agisca o meno in un certo modo)" (Atienza 2019: 198-199). Questa dinamica osmotica è particolarmente evidente se si prende ad esempio il ragionamento giuridico. Al *ragionamento giuridico*, infatti, si è soliti attribuire un carattere pratico rilevando come tra le sue premesse debba figurare necessariamente almeno una ragione di carattere pratico (una norma o un valore)³. Questa necessità non si estende al punto di escludere che tra le premesse del ragionamento giuridico possano figurare ragioni di carattere teorico (fatti) idonee a fondare una credenza, utile, a sua volta, a giustificare un'azione. Si pensi all'argomentazione in materia probatoria che svolge un ruolo fondamentale nel ragionamento del giudice o ancora al ruolo svolto da enunciati non normativi – come, ad esempio, le definizioni – nella risoluzione di un problema interpretativo relativo ad un enunciato normativo. Si tratta di due casi in cui ragioni di tipo teorico (o fattuale) *influenzano* in qualche modo il ragionamento giuridico, di carattere preminentemente pratico.

3 È questa, ad esempio, la tesi di Atienza (2019: 208-209). Più radicale la nota "tesi del caso particolare" di Alexy (1998: 17) secondo cui il discorso giuridico costituirebbe addirittura "un caso particolare del discorso pratico generale". Sul carattere pratico del ragionamento giuridico rinvio più diffusamente ad Abignente (2020: 15-58).

Tra le ragioni di carattere teorico capaci di influenzare il ragionamento giuridico possono essere annoverate sicuramente anche le *ragioni scientifiche*⁴. Si tratta di ragioni empiriche, riferite cioè a fatti, capaci di confluire nel ragionamento giuridico attraverso quella che Alexy (1998: 163) definisce “regola di transizione”. Secondo Alexy, infatti, si verifica spesso che nei discorsi pratici emergano problemi impossibili da risolvere su di un piano meramente pratico; si rende così necessario il passaggio “ad altre forme di discorso”. In particolare, secondo una delle regole del discorso pratico generale indicate da Alexy, al soggetto chiamato ad argomentare deve essere data la possibilità “in ogni momento” di “passare ad un discorso teorico (empirico)”. La regola di transizione è motivata dalla necessità che la “teoria dell’argomentazione empirica necessaria nella motivazione giuridica” si confronti “con quasi tutti i problemi del sapere empirico” (Alexy 1998: 184).

Benché la teoria di Alexy risponda ad un’esigenza che, soprattutto in tempi di pandemia, si rivela particolarmente significativa per l’operatore giuridico (e, in particolare, per il legislatore) – quella cioè di confrontarsi con altri saperi, anche di natura empirica –, essa non spiega fino in fondo il ruolo che dovrebbero svolgere nel discorso pratico le ragioni incamerate attraverso la regola di transizione. In questo senso, torna utile il concetto di *ragione ausiliaria* introdotto e sviluppato da Joseph Raz (1978: 15) secondo cui bisogna appunto distinguere tra ragioni operative che “stabiliscono obiettivi validi” e ragioni ausiliarie che “stabiliscono *fatti* che indicano una direzione per la realizzazione dell’obiettivo”⁵. Inoltre, tra le stesse ragioni ausiliarie è possibile distinguere due tipi di ragione, cioè le ragioni *identificative* che “aiutano ad identificare l’atto che vi è ragione di eseguire” e le ragioni *riguardanti la forza (o il peso)* che “aiutano a determinare quale ragione sia più pesante” (Raz 1999: 33-34)⁶. Ebbene, credo che la comunità scientifica svolga esattamente

4 Non sostengo, ovviamente, che il ragionamento scientifico sia esclusivamente un ragionamento di carattere teorico. Anzi, il più delle volte non lo è, precisamente quando la scienza è chiamata a risolvere un problema di carattere pratico. Si pensi alla questione se davanti a lesioni cutanee sospette debba procedersi a esame istologico del tessuto per verificare la presenza di un melanoma (problema pratico). Dal momento che esiste una copiosa letteratura scientifica che evidenzia i benefici dell’esame istologico (ragione teorica che giustifica una credenza), è raccomandato procedere all’esame istologico (ragione pratica che giustifica un’azione). Prendo l’esempio dal par. 4.1. dalle Linee Guida 2019 sul Melanoma dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) consultabile al link: https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2019/10/2019_LG_AIOM_Melanoma.pdf. Qui sostengo semplicemente – e ne darò a breve spiegazione – che nell’ambito del ragionamento giuridico le ragioni scientifiche non sono di per sé idonee a giustificare alcuna azione.

5 Raz (1978: 15): “(1) G is in my interest; (2) P is sufficient for G; (3) doing A will (or is like to) bring about that P; it follows that relative to (1), (2), (3) I ought to do A. Here (1) state an operative reason. (2) and (3) state auxiliary reasons. (1) is itself a complete reason: it is a reason for bringing about that G. (2) and (3) are by themselves no reasons for any action”.

6 Raz (1999: 33-35) fornisce questi esempi. “I want to help him. Lending him £400 will help him. Therefore, I have reason to lend him £400”. La prima premessa rappresenta una ragione operativa, la seconda una ragione identificativa. “I want to help Jim. There are two things, each of which I can do and which will help him, but I can only do one. What I requires knowledge of strength-affecting facts which will enable me to determine what to do. What good will doing A produce and what precisely are the results of doing B, and which will be more

queste due funzioni rispetto al ragionamento pratico, specie rispetto a quello che si conclude con l'adozione di provvedimenti normativi: aiuta cioè il legislatore ad individuare atti che possano condurre alla realizzazione di un determinato obiettivo e, allo stesso tempo, offre al legislatore ragioni per misurare il peso dei singoli atti individuati rispetto ad una situazione concreta. Si prenda ad esempio la pandemia. Rispetto all'obiettivo costituzionale di tutelare la salute pubblica (ragione operativa di carattere pratico), la scienza ha offerto sia ragioni per identificare possibili atti a tutela della salute pubblica – come, ad esempio, il lockdown e l'immunità di gregge – che ragioni per attribuire maggior peso ad un atto – il lockdown – rispetto all'altro – l'immunità di gregge –, entrambe ragioni ausiliarie.

La particolarità di questo coinvolgimento delle ragioni ausiliarie di carattere empirico nel ragionamento giuridico consiste nel fatto che esse contribuiscono *direttamente* all'identificazione dei mezzi per raggiungere un determinato obiettivo costituzionale, ma finiscono anche per contribuire *indirettamente* alla definizione – in termini interpretativi – dell'obiettivo costituzionale. Mi spiego meglio, ricorrendo ancora alle dinamiche pandemiche.

1) la politica si trova costretta a fronteggiare un'emergenza sanitaria che impone un confronto interpretativo con la disciplina costituzionale di riferimento (l'art. 32 Cost. su tutti, ma anche, ad esempio, l'art. 16 Cost. che permette di limitare la circolazione “per motivi di sanità”) al fine di individuare l'*obiettivo* da raggiungere e i *mezzi* attraverso cui esso deve essere raggiunto;

2) l'individuazione dei *mezzi* richiede *anche* competenze di tipo tecnico-scientifico;

3) la politica chiede alla scienza di svolgere una *funzione ausiliaria* rispetto all'individuazione dei mezzi;

4) la scienza restituisce alla politica *ragioni ausiliarie*, di tipo *informativo* e relativo al *peso*, per la corretta individuazione dei mezzi;

5) la politica *include* nell'impianto giustificativo di una determinata interpretazione della disciplina costituzionale le ragioni ausiliarie fornite dalla scienza;

6) le ragioni ausiliarie fornite dalla scienza, oltre a contribuire *direttamente* all'individuazione dei mezzi, finiscono con il contribuire *indirettamente* all'interpretazione dell'obiettivo costituzionale.

Se la nozione di contributo diretto della scienza rispetto all'individuazione dei mezzi non sembra presentare particolari problemi, merita qualche chiarimento ulteriore la nozione di contributo indiretto all'interpretazione dell'obiettivo costituzionale. Premesso che in entrambi i casi la scienza si limita ad offrire ragioni ausiliarie al legislatore, è evidente che mentre nel caso del contributo all'individuazione dei mezzi le ragioni ausiliarie offerte dalla scienza sono *riconoscibili* perché il legislatore ne ripropone integralmente il contenuto attribuendovi carattere pra-

beneficial? These facts are not operative reasons in their own right. They presuppose that I have reason to help Jim. Nor do they simply identify an action which will help him; they may do this but they do more – they help determine the relative strengths of competing reasons.”

tico, nel caso del contributo all'interpretazione dell'obiettivo costituzionale esse non sono chiaramente riconoscibili tra quelle pubblicamente offerte dal legislatore a sostegno di una determinata interpretazione dell'obiettivo costituzionale – cioè nel provvedimento adottato. Questo perché, in realtà, nel secondo caso la funzione ausiliaria della scienza si limita ad influenzare una determinata interpretazione del dettato costituzionale: si pensi, ad esempio, al caso in cui il legislatore è indotto dalla comunità scientifica a credere che una corretta interpretazione del diritto alla salute includa anche la possibilità di mutamento del sesso (Lorenzetti 2020: 538).

La funzione ausiliaria – diretta o indiretta – delle ragioni scientifiche nel ragionamento giuridico serve a sostenere la tesi per cui nel ragionamento giuridico le ragioni scientifiche non sarebbero di per sé idonee a giustificare alcuna azione. Piuttosto, mi sembra corretto affermare che esse siano sottoposte ad un procedimento di *doppia mediazione pratica* che consente loro di produrre effetti – diretti o indiretti – nell'adozione di un provvedimento normativo. Una prima funzione di mediazione pratica è svolta, come visto, dalla stessa Costituzione che, nell'indicare a politica e scienza l'obiettivo da raggiungere, delimita il campo delle potenziali ragioni utilizzabili nell'impianto giustificativo di una determinata interpretazione e, dunque, di un provvedimento normativo. Alla Costituzione è, in altri termini, affidata una *funzione di mediazione pratica principale e oggettiva*, relativa cioè alla delimitazione iniziale dell'obiettivo da raggiungere, rispetto alla cui interpretazione politica e scienza offriranno ragioni giustificative. Alla politica, invece, è affidata una *funzione di mediazione sussidiaria e soggettiva* giacché essa è chiamata ad utilizzare solamente le ragioni scientifiche compatibili con l'obiettivo indicato dalla Costituzione (*funzione di mediazione sussidiaria*) integrandole con altre ragioni – ad esempio, quelle di tipo economico – che rispondono ad una determinata visione politica (*funzione di mediazione soggettiva*). Mentre la funzione mediatrice della Costituzione e la funzione di mediazione sussidiaria della politica sono in certo senso *vincolate*, rimanendo diacronicamente inalterato l'obbligo per la politica e per la scienza di attenersi al vincolo interpretativo rappresentato dalla Costituzione e, per la politica, di utilizzare normativamente le sole ragioni scientifiche con essa compatibili, la funzione di mediazione soggettiva della politica è in certo senso *libera*, mutando cioè a seconda delle proposte interpretative elaborate da un determinato soggetto politico. Ne risulta che l'attività di elaborazione di ragioni scientifiche non confluisce mai immediatamente nel ragionamento normativo ma è sempre vincolata ad una *doppia mediazione pratica*, costituzionale e politica. Per spiegare l'attuale rilevanza di questa doppia mediazione pratica parto da una suggestione, uno scenario segnato proprio dalla sua assenza.

III. Scienziati al governo: la città della salute e del benessere

Nel 1879 Jules Verne scriveva il romanzo *I cinquecento milioni della Begum* narrando le vicende di due scienziati, l'uno francese e l'altro tedesco, che, ricevuta un'enorme somma di denaro in eredità da una lontana parente, decidono di dar vita a progetti “tecnocratici” di indole diametralmente opposta. Il francese, dottor

Sarrasin, utilizza la sua parte di eredità per costruire una città modello che si propone come unico obiettivo quello di incrementare al massimo il benessere e la salute dei propri cittadini. Il tedesco, professor Schultze, invece, venuto a conoscenza dei propositi del coerede, decide di dedicare ogni sforzo mentale ed economico alla distruzione di France-Ville, creando dal nulla una città con le sembianze di un'enorme fabbrica siderurgica, Stahlstadt (La città del ferro), per celarvi l'arma più potente mai costruita: un enorme cannone che distruggerà per sempre la città nemica, riaffermando definitivamente la superiorità della razza tedesca su quella francese. La storia ha un lieto fine: il calcolo balistico del dottor Schultze si rivela grossolanamente errato e il cannone supera di molto France-Ville, finendo con il ruotare perennemente attorno alla Terra⁷.

Sebbene il lettore simpatizzi sin dalle prime pagine con il dottor Sarrasin e veda in France-Ville il prototipo della città perfetta, provando al contrario antipatia per il dottor Schultze e il suo folle progetto, è soprattutto in France-Ville che si ritrovano elementi per esemplificare l'assenza totale di mediazione pratica.

Nell'annunciare al Congresso d'Igiene l'idea di fondare una città del benessere e della salute, il dottor Sarrasin prospetta ai suoi colleghi le esigenze da cui prende le mosse e gli effetti che potrà produrre il suo grandioso progetto:

Signori, fra le cause d'infermità, di miseria e di morte che ci circondano, bisogna contarne una, alla quale credo sia ragionevole dare una grande importanza: le condizioni igieniche deplorabili nelle quali si trova la maggior parte degli uomini. Essi si ammucchiano in città, in abitazioni spesso prive d'aria e di luce, due fattori indispensabili per la vita. Quelli che non vi trovano la morte sono perlomeno danneggiati nella salute [...]. Perché non riuniamo tutte le forze della nostra immaginazione per tracciare il piano d'una città modello su dati rigorosamente scientifici? (*Sì! Sì! È vero!*) Perché non consacriamo il capitale di cui disponiamo per erigere questa città e offrirla al mondo come insegnamento pratico... (*Sì! Sì! Tumulto d'applausi.*) [...] questa città che ognuno di noi vede con gli occhi dell'immaginazione, che fra qualche mese potrà essere una realtà, questa città della salute e del benessere, inviterà tutti i popoli a venirla a visitare, noi ne divulgheremo in tutte le lingue il piano e la descrizione. (Verne 1969: 27).

7 I romanzi di Verne, e in tal senso non fa eccezione *I cinquecento milioni della Begum*, sono chiaramente figli dell'epoca che li ha visti nascere, sia per quanto riguarda il difficile inquadramento che se ne può fare in un determinato genere letterario – ne dimostra tutto l'ibridismo Capitanio (2000) evidenziando come in essi si riversino rapsodicamente elementi tipici del realismo (Balzac, Stendhal, Zola, Flaubert, Zola, Maupassant), del pensiero utopico (su di lui ebbe grande influenza Saint Simon), nonché aspetti germinali del romanzo fantascientifico – sia per quanto riguarda gli accadimenti storici a cui sono frequenti le allusioni. *I cinquecento milioni della Begum*, nello specifico, risente moltissimo della sconfitta francese nella guerra franco-prussiana – i due protagonisti rimandano chiaramente a quel conflitto e la presenza dell'orfano alsaziano Bruckman, che svolge un ruolo altrettanto importante nella storia, è la personificata allusione alla perdita dell'Alsazia-Lorena da parte della Francia – nonché dell'esperienza della Comune di Parigi (Lee 2006) rispetto alla quale Verne dimostrò atteggiamenti ondivaghi. Pur sostenendo pubblicamente, insieme al suo editore Hetzel, la politica dei moderati, molte erano le "amicizie sospette" (si pensi ai geografi Élisée e Onésime Reclus, particolarmente vicini ai movimenti anticolonialisti ed anarchici: Minerva 2003: 106).

Dalle parole che Jules Verne fa pronunciare al dottore francese emerge inequivocabilmente la convinzione che la città del benessere e della salute, ancorché inesistente dal punto di vista materiale, sia già presente in forma compiuta nella mente dei colleghi cui egli si rivolge. Nel momento dell'annuncio prende così forma l'utopia di una città fondata su "dati rigorosamente scientifici", affidata cioè a quella che Charles Percy Snow definiva, utilizzando un'espressione particolarmente felice, "preveggenza" come capacità degli scienziati di "sapere a che cosa miri una società protesa verso il futuro, perché la scienza stessa nel suo aspetto umano consiste proprio in questo" (Snow 1966: 73). È questa convinzione che anima il dottor Sarrasin perché, sebbene ci sia da mettere a punto una strategia, ci siano da discuterne i particolari, egli sa già di essersi rivolto agli unici soggetti che sapranno intendere la città senza vederla. Questo *immediato* intendimento è frutto della capacità, posseduta dai soli scienziati, di pensare ad una pratica sociale che dovrà realizzarsi nelle sue "forme pure", funzionalizzandola ad uno scopo (tutela del benessere e della salute) che solamente la razionalità scientifica, in quanto forma suprema di razionalità, saprà mostrare all'uomo comune come sua esigenza primaria⁸. Attraverso questa rivelazione universale – "in tutte le lingue" – del "piano e della descrizione", Sarrasin e i suoi colleghi otterranno però l'ulteriore risultato di dimostrare a chiunque che il miglior modo per selezionare e realizzare gli obiettivi pubblici sia quello di affidarsi ad una totale «scientificazione» del processo decisionale" (Ezrahi 1980: 130), frutto di quella visione "utopistico-razionalista" della decisione pubblica (Ezrahi 1980: 112) che si fonda sulla capacità dello scienziato di pre-vedere tutto ciò che agli altri sfugge. D'altronde, come scrive Bauman (2007: 12), "per nascere il sogno utopistico" è necessaria "la convinzione di essere all'altezza del compito", di essere cioè "capaci di individuare cos'è che non funziona nel mondo e scoprire cosa usare per sostituire le parti malate". Ma se per Bauman questa capacità è appannaggio universale dell'uomo in quanto essere consapevole della propria razionalità, nel libro di Verne, essa è elitaria, caratteristica esclusiva degli scienziati che la esercitano sfruttando le proprie competenze⁹.

Per far sì che la visione utopistico-razionalista si realizzi, tuttavia, i preveggenti dovranno necessariamente divulgare "piano" e "descrizione" della città modello, ponendo fine in quel preciso istante – e alquanto paradossalmente – al sogno utopico che solo essi hanno saputo immaginare. A partire da quel momento la città

8 Le parole di Marcuse (1967: 170), a cui mi ispiro chiaramente, mi sono sembrate illuminanti: "È vero, la razionalità della scienza pura è avalutativa e non ha nessun fine pratico, è «neutrale» rispetto a ogni valore estraneo che possa esserle imposto. Ma questa neutralità è un carattere positivo. La razionalità scientifica favorisce una specifica organizzazione della società, proprio perché concepisce una forma pura (o materia pura – qui i termini altre volte opposti convergono) che può essere piegata praticamente a tutti i fini. Formalizzazione e funzionalizzazione sono, *antecedentemente* ad ogni applicazione, le «forme pure» di una concreta pratica sociale".

9 La fiducia assoluta riposta da Verne nelle potenzialità della scienza è raramente oggetto di ripensamento. Come fa notare De Boni (2003: 77), l'unico testo in cui lo scrittore francese pone realmente in evidenza i pericoli di un "progresso basato solo su condizioni materialistiche e su standardizzati comportamenti di massa" è *Paris au XX^e siècle*, romanzo rimasto a lungo inedito e pubblicato postumo nel 1994.

pensata dovrà far spazio al *progetto* che, come notato da Lucien Sfez, “appartiene per natura al mondo della realtà” (Sfez 1999: 148). La divulgazione del progetto genera così uno iato tra forma pura della città-pensata, inafferrabile per l’uomo che non sia scienziato, e forma pratica della città-realizzata, resa intelligibile a chiunque. In questo senso, la realizzazione della città richiede che la formalizzazione e la funzionalizzazione della città pensata siano affidate ad un ragionamento capace di descrivere le condizioni di realizzazione del progetto da un punto di vista assiologico e tecnologico. Ciò che deve confluire nel ragionamento è insomma *il* valore del benessere e della salute pubblica come premessa necessaria e la descrizione delle modalità tecnico-scientifiche attraverso cui questo valore potrà essere perseguito. Il passaggio dalla città-pensata alla città-realizzata segna così il transito da una dimensione puramente teorica del ragionamento scientifico ad una sua dimensione pratica che vede il sogno utopico riversarsi in un progetto tecnocratico dove “la conoscenza tecnica”, formulando il valore di riferimento, è utilizzata come “base per il potere” (Fischer 1990: 18).

France-Ville, in effetti, rivela tutti i tratti tipici – ed inquietanti – del pensiero utopico¹⁰. A) La città sorge in un *luogo isolato*, quasi a segnare la necessaria distanza tra lo spazio prodotto dal pensiero e quello offerto dalla realtà; B) il narratore è *onnipotente*, detta cioè tutte le regole del gioco ed esclude perciò qualsiasi forma di critica e di mediazione sul contenuto dell’utopia; C) le *regole* che governano la città sono “magnificate per un mondo migliore” (Sfez 1999: 136) e la loro infrazione è punita severamente; D) si ricorre ad un *immaginario tecnico* che pervade totalmente la vita di coloro che vivono il luogo utopico, consentendo al contempo un *ritorno all’origine*, ad uno “stato di verginità dell’infanzia del mondo” (Sfez 1999: 143) che può solamente essere reinventato con l’ausilio della scienza.

A) Il *luogo* prescelto per la fondazione di France-Ville è la costa occidentale degli Stati Uniti. La selezione del territorio “sebbene determinata da studi seri e profondi, non aveva richiesto che pochi giorni” giacché “la scienza del globo è oramai abbastanza progredita perché si possa, senza uscire dal proprio studio, ottenere notizie esatte e precise sulle regioni più lontane” (Verne 1969: 76). Esercitando semplicemente le proprie capacità di ordinare dati già conosciuti, gli scienziati riescono ad individuare lo spazio che avrebbe ospitato la città del benessere e della salute. Si tratta di un luogo relativamente isolato, tanto che il giornale tedesco cui Verne affida il compito di descrivere France-Ville dissuade i lettori dal proposito di cercarla: nemmeno il più completo e articolato atlante (redatto, *ça va sans dire*, da un tedesco) riuscirebbe ad indicare l’esatta posizione di quella che poco tempo prima non era altro che una landa deserta. Non vi è uomo, insomma, al di fuori dello scienziato che possa individuare quello spazio che tuttavia esiste ed è funzionale alla realizzazione dell’utopia¹¹. L’uomo comune è descritto come un mezzo

10 Li riprendo da Sfez (1999: 36 ss.)

11 Va qui segnalata la profonda differenza che intercorre tra le utopie che si sviluppano tra XVI e XVII secolo, in cui a farla da padrone è il “non-luogo, che permette all’utopia di affermarsi come una delle strategie di costituzione dell’ordine politico”, e le utopie emerse tra XVIII e XIX secolo che si fanno invece portatrici del “progetto di un ordine politico che appare

per la definizione pratica di quello spazio o, al massimo, come destinatario delle norme che in esso vengono imposte. Ne è prova il fatto che alla realizzazione della città viene destinato “un esercito di ventimila *coolies* cinesi” che avevano generato “un grave turbamento sul mercato dei salari”, inducendo vari Stati a prevederne forme di espulsione di massa (Verne 1969: 76). Per “quei disgraziati” (Verne 1969: 76) France-Ville rappresenta l’occasione, pur temporanea, di sottrarsi al crudele destino dell’inedia: la loro paga è fissata “in un dollaro al giorno” e depositata settimanalmente “presso la Banca di San Francisco” con il patto che, una volta riscosso il credito, il *coolie* non avrebbe più dovuto metter piede a France-Ville. Una volta sfruttato l’apporto del *coolie* alla definizione dello spazio è quello stesso spazio a respingerlo, “precauzione indispensabile per sbarazzarsi di una popolazione gialla, che avrebbe certamente modificato, in modo piuttosto spiacevole, il tipo e il genio della nuova città”, nonché di facile adozione “poiché i fondatori oltre tutto si erano riservati il diritto di accordare o di rifiutare il permesso di soggiorno” (Verne 1969, 76). Il passaggio è particolarmente interessante perché, rivelando la palese avversione per il modello del ‘melting pot’ americano da parte di Verne (Schulman 2006, 68), la giustifica con l’esigenza scientifica di evitare commistioni tra razze che potrebbero compromettere la purezza di France-Ville. Il mezzo attraverso cui quest’esigenza viene soddisfatta è il permesso di soggiorno, rimesso all’arbitrio dei fondatori – e dunque degli scienziati – per selezionare solamente i cittadini in ingresso capaci di contribuire alla purezza della città del benessere e della salute.

B) Il permesso di soggiorno, vero *ius vitae ac necis* nelle mani dei fondatori, è solamente una delle norme pensate da Verne per garantire la non-contaminazione di France-Ville. Sebbene diversificate, esse discendono tutte dall’obiettivo salutista perseguito dai fondatori della città, rispetto al quale nessuna possibilità di critica o di mediazione è concessa.

Pulire, pulire incessantemente, distruggere e annullare appena si sono formati i miasmi che vengono emanati costantemente da un agglomerato urbano, ecco l’opera principale del governo centrale. [...] (Verne 1969: 79)

France-Ville non ha una vera e propria “sfera pubblica” in cui possa essere determinato “il bene pubblico, in cui si dibatte di ciò che a tutti interessa, in cui gli interessi individuali dovrebbero trovare una mediazione” (Barcellona 2003: 66) perché l’*unico* interesse che deve animarla è già stato individuato dagli scienziati. Rispetto ad esso non vi è possibilità di critica e i cittadini devono limitarsi a rispettare le regole che ne derivano per gemmazione; al loro arrivo in città, infatti, ricevono tutti “un opuscolo, in cui in un linguaggio semplice e chiaro sono esposti i principi più importanti di una vita regolare secondo i dettami della scienza” (Verne 1969: 80)¹².

ora realizzabile in uno spazio e in un tempo storici (per quanto non determinati) e non più in un altrove” (Lanzillo 2017: 95, 98).

12 L’“estremismo igienico” di France-Ville rappresenta, secondo Lee (2006: 552n), l’elemento maggiore di “proto-modernismo” del romanzo di Verne. Opponendosi a Chesnaux (2001) che vede in Stahlstadt un’anticipazione visionaria della dittatura nazista, Lee rileva, al

La particolarità di questi principi è data dalla loro predeterminazione in uno spazio di ragionamento riservato esclusivamente agli scienziati. La comunicazione “in un linguaggio semplice e chiaro” viene così a rappresentare una semplice traduzione, in termini universalmente intelligibili, di principi che solo la scienza ha saputo pensare e rispetto ai quali è inibita qualsiasi possibilità ermeneutica dell’uomo comune. Quest’opera di traduzione, riservata al pari dell’elaborazione dei principi ai soli scienziati, chiude gli spazi di France-Ville a qualsiasi possibilità che possa definirsi genuinamente *politica*. Se la principale caratteristica della politica, infatti, è rappresentata dall’impossibilità di fissare “una volta per sempre” i suoi “fini”, accompagnata dalla previsione di meccanismi che consentano di rimodularli a seconda delle “mete che un gruppo organizzato si propone, secondo i tempi e le circostanze” (Bobbio 1999: 109), France-Ville appare piuttosto come spazio di totale negazione della politica. Le sue regole sono rigidamente dedotte da una serie di principi elaborati in sede di immaginazione utopica e si risolvono in enunciati giuridici “semplici e chiari” cui è ricollegata una mera pretesa di *osservanza*¹³. Rispetto ad essi non è possibile alcuna forma di sviluppo se non quella che potrà prodursi in un luogo diverso dalla città-realizzata, la città pensata dagli scienziati, ed è solamente in quella sede privilegiata della preveggenza che potranno eventualmente rimodularsi i postulati a sostegno dell’obiettivo salutista, senza tuttavia che questa rimodulazione possa spingersi fino alla sua completa messa in discussione. Ciò equivarrebbe ad una simultanea caduta di entrambe le città: quella pensata e quella realizzata.

C) L’assenza della politica, che nella visione utopistico-razionalista non rappresenta altro che un ostacolo inutile sulla strada verso la “progressiva razionalizzazione delle decisioni e delle azioni” (Ezrahi 1980: 112), incide anche sulla caratterizzazione del diritto.

I mercati alimentari sono oggetto di una sorveglianza incessante, e pene severe sono applicate ai negozianti che osano speculare sulla salute pubblica. Un negoziante che vende un uovo guasto, carne avariata, un litro di latte sofisticato, è semplicemente trattato, come merita, da avvelenatore. Questa pulizia sanitaria, così necessaria e tanto delicata, è affidata a uomini sperimentati, veri specialisti, istruiti a questo scopo negli istituti magistrali (Verne 1969: 79).

contrario, come proprio questo estremismo di France-Ville sulle norme igieniche “rassomigli” ai principi del nazismo giacché “il bisogno patologico di eliminare «la sporczia» richiede la produzione di strumenti e l’addestramento di agenti di polizia che ne assicurino l’osservanza”. Uno di questi strumenti è rappresentato dal linguaggio, la cui semplicità e chiarezza, caratteristiche comunicative tipiche dei regimi totalitari, nasconde sempre un preciso progetto ideologico.

13 L’osservanza cui mi riferisco non ha nulla a che vedere con l’obbedienza, categoria weberiana di natura eminentemente politica, basata su un atteggiamento interiore – la “fede” nella politica, appunto – che nei cittadini di France-Ville è totalmente assente. Infatti, una volta ricevuto questo opuscolo, il cittadino “vi impara che l’equilibrio perfetto di tutte le funzioni è una necessità della salute; che il lavoro e il riposo sono egualmente indispensabili ai suoi organi; che la fatica è necessaria al suo cervello quanto ai suoi muscoli; che i nove decimi delle malattie sono dovuti al contagio trasmesso dall’aria o dagli alimenti”. L’adesione agli obblighi imposti nella città di France-Ville è così semplice effetto di conformazione ad un comportamento esclusivamente utilitaristico (su questi aspetti si rimanda più diffusamente a Ciaramelli 2013).

Nel romanzo di Verne il diritto non è altro che una “*tecnica dei mezzi*” e, in particolare, di “mezzi coercitivi, capaci di piegare le volontà riluttanti” (Irti 2013: 60) al perseguimento collettivo *dello* scopo della salute e del benessere. France-Ville è il luogo in cui la “volontà di potenza” della scienza trova *immediata* espressione nelle norme giuridiche, il luogo in cui non si dà nemmeno la possibilità di un disaccordo tra tecniche di regolazione sociali differenti¹⁴. Il diritto serve ai fondatori di France-Ville, in primo luogo, per rendere intelligibili ai cittadini i propri giudizi di valore e disvalore, altrimenti inaccessibili per una categoria di soggetti inidonea ad effettuare ragionamenti di tipo scientifico (*funzione divulgativa*), e, in secondo luogo, per renderli *coercitivi* mediante l’applicazione di una sanzione ai trasgressori che, oltre ad una funzione meramente punitiva, svolge anche una funzione deterrente volta a rafforzare il comando (Tincani 2017: 224; Austin 2007) (*funzione coercitiva*). A colui che va contro le regole non è tuttavia riservato un trattamento da mero trasgressore; esso è trattato piuttosto come “avvelenatore”, cioè come soggetto che ha messo a repentaglio la salute e il benessere di France-Ville, minandone al contempo l’esistenza. La natura meramente divulgativa e coercitiva del diritto rivela qui il carattere contraddittorio e paradossale del progetto utopico che, pur fondandosi sulla presunta incapacità del cittadino di comprendere i principi elaborati dalla scienza, finisce col punirlo come diretto sovvertitore proprio di quei principi.

D) In parte, questa paradossalità è spiegata dal fatto che il progetto utopico promette agli uomini un “ritorno all’origine”, ad uno “stato di verginità dell’infanzia del mondo” che può essere solamente re-inventato ad opera della scienza. È dunque per un calcolo meramente utilitaristico – per la prospettiva cioè di trarre giovamento da questo paradiso in terra – che i cittadini accettano di aderire agli ideali prospettati dagli scienziati. Questo spostamento di responsabilità dall’uomo alla scienza fa sorgere la necessità di dare la caccia all’“avvelenatore” che violando i principi scientifici mette a rischio l’utilità di ogni cittadino. I cittadini di France-Ville non sono mossi da alcuna accettazione cosciente e razionale di questi principi, vedendola esclusivamente come luogo da sfruttare per elevare al massimo il proprio tenore di vita. Questa dimensione ‘egoistica’ di France-Ville viene meno solamente a seguito dell’episodio cruciale del libro, l’errore nel calcolo balistico del dottor Schultze e il conseguente scampato pericolo per la città della salute e del benessere.

Eppure, il pericolo comune aveva unito più intimamente tutti i cittadini. In ogni classe, tutti si erano avvicinati di più, si erano riconosciuti fratelli, animati da sentimenti simili,

14 Secondo Irti (2013: 65), nella sua posizione critica nei confronti di Severino (1998), “Diritto e tecnica non stanno dunque di fronte, come il *non tecnico* e il *tecnico*, ma piuttosto come forme della ‘volontà di potenza’ o, se si preferisce, forme della tecnica (in senso più lato e comprensivo). E codeste forme possono trovarsi in accordo o in conflitto: in accordo, se le norme giuridiche permettono o secondano l’applicazione e l’incremento delle singole tecniche; in conflitto, se le norme giuridiche ne ostacolano o vietano l’impiego”. Il problema del disaccordo tra forme della tecnica differenti semplicemente non si pone in France-Ville giacché la tecnica giuridica è totalmente servente rispetto alla tecnica scientifica e, dunque, non svolge rispetto ad essa alcuna funzione regolatrice.

mossi dagli stessi interessi. Ognuno aveva sentito agitarsi nel cuore un essere nuovo. La «patria» era nata ormai per gli abitanti di France-Ville. Si era temuto, si era sofferto per lei, si era sentito meglio quanto la si amava. (Verne 1969: 102).

La paura del “nemico”¹⁵ fa sorgere per la prima volta una *comunità politica* nella città di France-Ville, basata su quell’ideale solidaristico che vede nell’unione tra uomini mossi da interessi comuni, e non più solamente nell’asservimento dell’uomo agli interessi della scienza, la vera *raison d’être* di un’organizzazione sociale. Questa svolta è avvertita anche dal dottor Sarrasin, come dimostra l’accolato appello che egli rivolge ai propri figli nella parte finale del romanzo: “essendo [...] i più forti, cercheremo di essere anche i più giusti, faremo amare i benefici della pace e della giustizia a tutti coloro che ci circondano” (Verne 1969: 115). Ma di quale giustizia parla il dottor Sarrasin? Perché è lo scienziato, in base alla sua “forza”, a dover spiegare “i benefici della pace e della giustizia”? Le parole di Sarrasin, in realtà, nascondono una nuova consapevolezza, l’unica che potrà salvare il progetto tecnocratico: per governare la città-realizzata sarà necessario elaborare una teoria della giustizia, capace di integrare l’obiettivo del benessere e della salute con le altre e nuove esigenze che animano gli appartenenti alla comunità. A pensare questa teoria dovranno essere “i più forti”, gli scienziati, coinvolti nella nuova sfida di affermare la *prevalenza giustificativa della scienza sulla politica*, riservando al *diritto* il ruolo ancillare di mero strumento di coercizione per garantire il rispetto da parte dei cittadini del progetto politico da essi elaborato.

IV. La politica responsabile e lo scienziato ‘facilitatore’

Il modello proposto da Verne, soprattutto in quella sua apertura finale alla prevalenza giustificativa della scienza sulla politica, sembra oggi improponibile per due ragioni fondamentali, una di natura *politico-scientifica*, l’altra di natura *giuridica*.

Dal punto di vista *politico-scientifico*, essa non rispetta l’attuale sviluppo degli STS (Science and Technology Studies) che fanno ormai leva sull’acquisita consapevolezza dell’incapacità della scienza e della tecnologia di “modell[are] unidirezionalmente i nostri valori e le nostre norme”, pur partecipando alla loro definizione in regime di “co-produzione” (Jasanoff 2015: 3). Questa convinzione deriva anche e soprattutto dalla messa in discussione della filosofia positivista, che invece ispira fortemente Verne (De Boni 2003), come quadro normativo di riferimento esclusivo della teoria scientifica, e dal superamento di una distinzione eccessivamente rigida tra fatti e valori. Come afferma Ezrahi (1980: 112), la “visione utopistico-razionalista”, secondo cui, come detto, la politica viene a rappresentare un ostacolo sulla strada verso la completa razionalizzazione del processo decisionale, deve essere sostituita da un “razionalismo pragmatico”, cui obiettivo principale non è tan-

¹⁵ Sarebbe interessante approfondire l’evidente prossimità di questa svolta alla figura del “nemico” in Schmitt (1934).

to quello di “sostituire la conoscenza alla politica” quanto il comprendere “come la conoscenza possa essere incorporata al meglio nelle decisioni politiche”. Sulla stessa di linea di pensiero si colloca Fischer che, nel definire emblematicamente la propria teoria “post-positivista”, si propone di incorporare in una medesima cornice metodologica il “rigore della scienza empirica” e le “tradizioni classiche della teoria normativa”. Per Fischer anche la “costituzione del fatto” si iscrive in “strutture teoriche e normative” di più ampio respiro che indicano come *deve avvenire* la “raccolta e la valutazione dei dati” (Fischer 1990: 221), nella consapevolezza che la razionalità tecnico-scientifica non rappresenti l’*“essenza della razionalità medesima”* ma solamente *una* delle sue componenti (Fischer 1990: 241). Di conseguenza, l’intero discorso sulle relazioni tra diverse tipologie di razionalità andrebbe rifondato, prendendo atto della “svolta argomentativa” (Fischer-Forester 1993) che ha interessato, in particolare, il ruolo degli esperti nell’elaborazione e definizione delle politiche pubbliche. Ad un’attenta analisi, infatti, risulta evidente che le dispute tra esperti rispetto a ciò che *deve essere fatto* da un punto politico rivelano spesso una serie di “pregiudizi” che possono trovare soluzione solamente sul piano del ragionamento, utilizzando il linguaggio non come strumento “neutrale” di espressione di una credenza certificata dalla superiorità della razionalità scientifica ma come “medium” tra istanze diverse che rende lo stesso linguaggio un “sistema di significazione attraverso cui le parti non solamente descrivono ma creano il mondo” (Hajer 1993: 44). Questa svolta argomentativa permette di limitare le pretese assolutistiche dell’esperto che vedrà ciononostante riconosciuto il proprio ruolo di “facilitatore politico” (Fischer 1990: 301) rispetto alle questioni che ne richiedono l’intervento.

Dal punto di vista *giuridico*, l’immaginario proposto da Verne si rivela ancor più inadatto ai nostri tempi. Al suo interno il diritto è descritto come mero esercizio di *forza* e, anche quando la comunità solleva l’esigenza che più ‘interessi’ siano salvaguardati dalla politica, i cittadini sono ritenuti inadatti a contribuire all’elaborazione di questi interessi, dovendo, al contrario, limitarsi a rispettare i precetti di origine scientifica sotto la minaccia di una sanzione. Questo perché è la forza degli scienziati, e nient’altro, a determinare il quadro assiologico di riferimento della comunità, composta da cittadini impossibilitati, per ragioni di *incompetenza*, a partecipare alla sua costruzione, ma soprattutto disinteressati a guardare oltre la propria utilità¹⁶. L’attribuzione esclusiva agli scienziati della competenza a determinare il quadro assiologico di riferimento della comunità è oggi esclusa da alcune conquiste legate al *costituzionalismo* che ha tra i suoi più importanti meriti quello

16 È questa la giustificazione principale della teoria imperativista di Bentham. Come spiega bene Schauer 2016: 53), infatti, “l’enfasi posta da Bentham sulla collocazione della coercizione al cuore stesso del diritto si basava sulla sua considerazione di tipo empirico-sociologico della psicologia umana secondo cui gli interessi rivolti agli altri e alla società nel suo complesso raramente erano [...] sufficienti per motivare gli individui a mettere da parte le motivazioni egoistiche. Quindi, nella misura in cui il diritto cerca di promuovere il bene comune a spese delle preferenze e degli interessi individuali, la sua capacità di minacciare o imporre sanzioni spiacevoli si rivela per Bentham il mezzo principale con cui il diritto può conseguire questo suo scopo”.

di aver depotenziato le teorie del diritto inteso come mero esercizio di forza¹⁷. Il passaggio dallo Stato legislativo allo Stato costituzionale ha infatti sollevato la necessità di ripensare il diritto, offrendone una ricostruzione sistematica attenta non solamente alle regole poste dal legislatore ma anche ai principi, di indole marcatamente morale, che le sostengono. L'effetto di questa nuova rilevanza attribuita ai principi ha favorito la nascita di una serie di teorie del diritto basate sulla necessaria connessione tra diritto e morale, volte a dimostrare, peraltro, che rispetto ai giudizi morali possa sostenersi una qualche forma di razionalità moderatamente "oggettiva" (Atienza 2017: 133). Non potendomi soffermare in maniera estesa sui problemi del costituzionalismo, né tantomeno sull'ampio dibattito relativo allo statuto epistemologico dei giudizi di valore, mi limito a porre in evidenza come le teorie costituzionaliste, da molti definite "neo-costituzionaliste", da alcuni "post-positiviste", abbiano più di tutte rimesso al centro del dibattito giusfilosofico il problema della giustificazione pratica del diritto. E questo, per lo scopo del presente saggio, è particolarmente importante.

Ho detto all'inizio di come il ragionamento giuridico venga generalmente ricondotto al genere dei ragionamenti pratici perché in esso almeno una delle premesse è rappresentata da una norma o da un valore. Quest'aspetto diventa particolarmente importante con la svolta costituzionalista perché si ritiene che il riferimento della Costituzione a valori morali abbia modificato la stessa natura del ragionamento pratico-giuridico. Mentre nello Stato legislativo di diritto, il ragionamento giuridico era ritenuto pratico poiché ricollegato ad una norma dettata dal legislatore, capace di imporsi autoritativamente al (e dunque di giustificare l'azione del) cittadino in qualità di *comando*, nello Stato costituzionale di diritto – e questo lo dice bene, ad esempio, Nino (2000) – viene revocata in dubbio la tesi secondo cui le norme giuridiche possano giustificare di per sé – cioè solamente in virtù della loro dimensione autoritativa – qualche azione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale è perciò ritenuto pratico non esclusivamente per l'inclusione tra le sue premesse di almeno una norma, ma in quanto ragionamento fondato su *norme e valori morali* che vede una evidente prevalenza giustificativa dei secondi sui primi¹⁸. Rispetto alla nuova configurazione del ragionamento giuridico-pratico nello Stato costituzionale emerge il problema di come interpretare i valori morali posti a sua giustificazione ultima ed è in relazione a tale problema che si pone la necessità di una *doppia mediazione pratica*, affidata alla Costituzione e alla politica (cfr. *supra* II). Il riferimento della *Costituzione* a diritti dal contenuto densamente morale deve essere inteso

17 Il costituzionalismo cui faccio riferimento è un costituzionalismo di tipo teorico ossia una concezione del diritto che interpreta il fenomeno della costituzionalizzazione degli ordinamenti in un determinato modo (Atienza 2017: 130 ss.; Aguilò Regla 2019). Un'eccezione alla perdita di centralità della forza nella definizione del concetto di diritto è rappresentata, comunque, dalla teoria di Schauer (2016).

18 Di questa prevalenza giustificativa della morale sul diritto danno prova, almeno, la tesi *interpretativista* di Dworkin (1986), la tesi del *ragionamento su due livelli* di Nino (2000), la tesi della *duplice natura del diritto* di Alexy (2020) e la tesi dell'*oggettivismo morale minimo* di Atienza (2017: 193-219).

come possibilità di apertura del ragionamento giuridico ad un ragionamento pratico di più ampio respiro, capace di restituire agli operatori giuridici e al legislatore nuove direttive interpretative sul ‘come’ intendere quei diritti. Questa capacità di ragionamento pratico deve essere dimostrata in particolare dalla *politica*, cui compito è proprio quello di rendere effettivi i diritti riconosciuti dalla Costituzione. Per farlo, in alcune occasioni la politica potrebbe essere costretta a chiedere aiuto alla scienza che, nel suo ruolo di ‘facilitazione’, dovrà limitarsi ad offrire ragioni da integrare – eventualmente – nelle teorie pratiche elaborate dalla politica.

Mi sembra che oggi, nell’affrontare il problema delle relazioni giustificative tra diritto e scienza non possa trascurarsi questo processo di “giuridificazione della politica” (Viola-Zaccaria 2004) che, mettendoci al riparo da progetti puramente tecnocratici, restituisce centralità a coloro che partecipano alla pratica sociale del diritto, valorizzandone possibilità critiche e capacità di ragionamento intorno al contenuto dei diritti che ciascuno di essi può rivendicare all’interno della stessa pratica. Questo vale anche in tempo di pandemia. Sebbene ci appaia come un tempo fatto di gerarchie frenetiche e incomprensibili tra diritti, dettate in buona misura dalla scienza, in esso è la politica a dover ritrovare gradualmente la propria ragionevolezza, rifuggendo dalla tentazione di utilizzare la competenza degli esperti come “vello per celare” le proprie responsabilità (Iannuzzi 2020: 121).

Bibliografia

- Abignente A. 2020, *L'ordine e il molteplice. Il ritmo dell'argomentazione giuridica*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Alexy, R. 1998, *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, Milano: Giuffrè.
- Alexy R. 2020, Law's Dual Nature. *Rivista di filosofia del diritto*: 2, 239-245.
- Atienza M. 2019 [2006], *Diritto come argomentazione. Concezioni dell'argomentazione*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Atienza M. 2017, *Filosofía del derecho y transformación social*, Madrid: Editorial Trotta.
- Austin J. 2007 [1832], *The province of jurisprudence determined*, New York: Cambridge University Press.
- Barcellona P. 2003, *Diritto senza società. Dal disincanto all'indifferenza*, Bari: Dedalo.
- Bauman Z. 2007, *Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido*, Roma-Bari: Laterza.
- Bobbio N. 1999, *Teoria generale della politica*, Torino: Einaudi.
- Capitanio S. 2000, “L'Ici-bas’ and ‘l’Au-delà’... but Not as they Knew it. Realism, Utopianism and Science Fiction in the Novels of Jules Verne”, in Smyth E. (Ed.), *Jules Verne: Narratives of Modernity*, Liverpool: Liverpool University Press, 60-77.
- Chesnaux, J. 2001, *Jules Verne: un regard sur le monde*, Paris: Bayard.
- Ciaramelli, F. 2013, “Dal consenso alla legittimazione. Le vicissitudini della servitù volontaria ieri e oggi”, in Ciaramelli F., Olivieri U.M., *Il fascino dell'obbedienza. Servitù volontaria e società depressa*, Sesto San Giovanni: Mimesis, 55-119.
- De Boni, C. 2003, *Descrivere il futuro. Scienza e utopia in Francia nell'età del positivismo*, Firenze: Firenze University Press.
- Dworkin, R. 1986, *Law's Empire*, Cambridge-London: The Belknap Press of Harvard University Press.

- Ezrahi, Y. 1980, "Utopian and Pragmatic Rationalism: The Political Context of Scientific Advice", in *Minerva*: vol. 18, n.1, 111-131.
- Fischer, F. 1990, *Technocracy and the Politics of Expertise*, Newbury Park: Sage.
- Fischer F., Forester J. (eds.), *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*, London: Duke University Press.
- Hajer, M.A. 1993, "Discourse Coalitions and the Institutionalization of Practice: The Case of Acid Rain in Great Britain", in: Fischer F., Forester J. (eds.), *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*, London: Duke University Press, 43-76.
- Iannuzzi A., "Leggi "science-driven" e Covid-19. Il rapporto tra politica e scienza nello stato di emergenza sanitaria", in *BioLaw Journal: Special Issue*, 1, 119-134.
- Irti N. 2013, *L'uso giuridico della natura*, Roma-Bari: Laterza.
- Jasanoff S. 1990, *The Fifth Branch. Science Advisers as Policymakers*, Cambridge-London: Harvard University Press.
- Jasanoff S. 2012, *Science and Public Reason*, London-New York: Routledge.
- Jasanoff S. 2015, "Future Imperfect: Science, Technology, and the Imaginations of Modernity", in Jasanoff S., Sang-HyunKim, *Dreamscapes of Modernity. Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power*, Chicago-London: The University of Chicago Press, 1-33.
- Lanzillo M.L. 2017, "Utopia", in *Filosofia politica*: 1, 93-102.
- Lee D. 2006, "The Catastrophic Imaginary of the Paris Commune in Jules Verne's Les 500 Millions de la Bégum", in *Neophilologus*: 90, 535-553.
- Lorenzetti A., "La condizione giuridica del bambino e dell'adolescente transgenere tra diritto alla salute, autodeterminazione e (in)certeza del diritto", in *Ragion pratica*: 2, 533-555.
- Marcuse H. 1967 [1964], *L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*, Torino: Einaudi.
- Minerva N. 2003, "Verne contro Verne. Jules, Michel e l'isola di Hoste", in *Francofonia*: 44, 99-122.
- Nino C. 2000, *Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional*, Buenos Aires: Astrea.
- Peczenik A. 1985, "Moral and Ontological Justification of Legal Reasoning", in *Law and Philosophy*: vol. 4, n. 2, 289-309.
- Raz J. 1978, "Introduction", in Raz J. (Ed.), *Practical Reasoning*, Oxford: Oxford University Press, 1-17.
- Raz J. 1999, *Practical Reasons and Norms*, Oxford: Oxford University Press.
- Ruggeri A. 2020, "Mutamenti di contesto politico-istituzionale, progresso scientifico e tecnologico, teoria della costituzione (con specifico riguardo al punto di vista della consultazione)", in *Consulta online*: 1, 137-157.
- Schmitt C. 1932, "Il Concetto di 'politico'" in Schmitt C. 1972, *Le categorie del 'politico'. Saggi di teoria politica*, Bologna: il Mulino, 101-165.
- Schulman P. 2006, "Jules Verne's Very Far West: America as Testing Ground in Les 500 millions de la Bégum", in *Dalhousie French Studies*: vol. 76, 63-71.
- Severino E. 1998, *Il destino della tecnica*, Milano: BUR.
- Sfez L. 1999, *La salute perfetta. Critica di una nuova utopia*, Milano: Spirali.
- Schauer F. 2016, *La forza del diritto*, Sesto San Giovanni: Mimesis.
- Snow C P. 1966 [19.1], *Scienza e governo. L'intervento dei consiglieri scientifici nelle decisioni militari*, Torino: Einaudi.
- Tincani P. 2017, *Filosofia del diritto*, Firenze: Le Monnier.
- Verne J. 1969 [1879], *I cinquecento milioni della Bégum*, Milano: Mursia.
- Viola F., Zaccaria G. 2004, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari: Laterza.